

ORDINANZA
della terza sezione della Corte
dell'11 dicembre 1986

nella causa 25/86: Benoît Suss contro Commissione delle
Comunità europee ⁽¹⁾

(87/C 21/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 25/86, Benoît Suss, ex dipendente della CEE, residente in 32, rue Neyen, Lussemburgo, con l'avv. Jacques Guinard, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 83, boulevard Grande Duchesse Charlotte, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Marie Wolfcarius, con l'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione del 28 marzo 1985 ⁽¹⁾, con cui è stato fissato il tasso globale di invalidità permanente parziale del ricorrente, la Corte (terza sezione), composta dai signori: Y. Galmot, presidente di sezione; U. Everling, e J. C. Moitinho de Almeida, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, l'11 dicembre 1986, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Il ricorrente è condannato all'insieme delle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 9. 5. 1986.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes, con sentenza 21 ottobre 1986, nella causa Olivier Lenoir contro Caisse d'Allocations familiales des Alpes-Maritimes

(Causa 313/86)

(87/C 21/09)

Con sentenza del 21 ottobre 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1986, nella causa Olivier Lenoir contro Caisse d'Allocations familiales des Alpes-Maritimes, il Tribunal des Affaires de Sécurité sociale des Alpes-Maritimes ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il tenore dell'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971 ⁽¹⁾, debba interpretarsi nel senso che esso conferisce al titolare di prestazioni familiari, cittadino di uno Stato della Comunità e residente nel territorio di un altro Stato della Comunità, la sola spettanza del versamento, da parte degli enti previdenziali del suo paese d'origine, degli «assegni familiari» ad esclusione delle altre prestazioni familiari ed in particolare dell'assegno di inizio dell'anno scolastico (allocation de rentrée scolaire) e dell'assegno di complemento di famiglia (allocation de complément familial).

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

Ricorso del 22 dicembre 1986 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa 322/86)

(87/C 21/10)

Il 22 dicembre 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il signor Georgios Kremis, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

piaccia alla corte

- a) constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini previsti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 78/659/CEE ⁽¹⁾ sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, non ha adempiuto agli obblighi ad essa derivanti dal trattato CEE;
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti:

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 20 luglio 1980 senza che l'Italia abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, GU n. L 222, del 14. 8. 1978, pag. 1.